

*Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 13 luglio 2018, n. 161*

## **Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87**

# **Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. [Decreto Dignità]**

*Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 09.08.2018, n. 96 con decorrenza dal 12.08.2018.*

*Capo II Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali*

## **Articolo 7 — Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni**

### **Testo in vigore dal 12 agosto 2018**

1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. (1)
2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. (1)
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

(1)

(2)

-----

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2018, n. 96 con decorrenza dal 12.08.2018.

(2) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2018, n. 96 con decorrenza dal 12.08.2018.